

BVGer C-8498/2010 vom 13. Dezember 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-8498_2010

FR: TAF C-8498/2010 du 13 décembre 2012

IT: TAF C-8498/2010 del 13 dicembre 2012

Regeste

Indennità per perdita di guadagno (IPG) e in caso di maternità

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

E. 1.3

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 2

Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale - che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il diritto pubblico internazionale -, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).

E. 3

Il litigio verte sulla tempestività rispettivamente la legittimità della pretesa di risarcimento decisa dall'UFAS nei confronti della Repubblica e Cantone Ticino, per un ammontare di fr. 75'087.05, corrispondente alle indennità di perdita di guadagno versate ad alcuni militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato per alcuni dei giorni di servizio di protezione civile svolti nel 2004 e/o nel 2005.

E. 4

Ai sensi dell'art. 36 LPPC, i militi possono essere chiamati ogni anno a prestare corsi di ripetizione di al massimo 7 giorni per i militi e di 14 giorni per militi con funzioni di quadro e di specialista. La durata degli interventi in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza come pure di pubblica utilità non è di principio soggetta a limitazione; gli interventi devono però essere specialmente autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_497/2010 del 26 agosto 2011 consid. 3.4 nonché relativi riferimenti, segnatamente agli art. 23, 27 e 35 segg. LPPC e all'ordinanza federale del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile [OIPU; RS 520.14; nella versione in vigore fino al 30 giugno 2008]).

E. 5.1

Giusta l'art. 1a cpv. 3 LIPG in combinazione con l'art. 23 LPPC, le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto ad un'indennità per perdita di guadagno. La legge sulle indennità di perdita di guadagno è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari (art. 21 cpv. 1 LIPG prima frase). Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell'organo d'esecuzione del servizio civile e degli istituti d'impiego (art. 21 cpv. 1 LIPG seconda frase [entrato in vigore il 1° aprile 2009]). L'art. 21 cpv. 2 LIPG prevede che, per quanto la LIPG non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'AVS concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse ed il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione ed il numero d'assicurato. La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'art. 49 LAVS è retta dagli art. 78 LPGA e, per analogia, 52, 70 e 71a LAVS. In deroga all'art. 78 LPGA, la responsabilità dei contabili dell'organizzazione di protezione civile per i danni causati a un assicurato o a terzi sottostà alla legge sulla protezione civile (art. 21 cpv. 3 LIPG).

E. 5.2

L'autorità inferiore, in applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LIPG, ha pertanto rettamete fondato la decisione risarcitoria, dell'ammontare di fr. 75'087.05, nei confronti della Repubblica e Cantone Ticino sull'art. 70 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia in caso di danni al Fondo di compensazione dell'ordinamento IPG (v. pure il già citato [lettera F del presente giudizio] rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2011 pag. 14).

E. 5.2.1

Giusta l'art. 70 cpv. 1 LAVS, le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione (art. 70 cpv. 1 seconda frase LAVS). La procedura è disciplinata dalla PA.

E. 5.2.2

In virtù dell'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS, la pretesa di risarcimento per danni si estingue, nel caso del capoverso 1 della medesima norma, se il competente Ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato.

E. 5.2.3

Secondo giurisprudenza, il termine relativo di un anno precedentemente menzionato - termine perentorio (DTF 112 V 265 consid. 2b e relativo riferimento [RCC 1986 pag. 544 consid. 3]) - comincia a decorrere allorché il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno in modo da fondare e motivare un'azione giudiziaria; il creditore non può differire la pretesa fino al momento in cui conosce l'importo esatto del pregiudizio (DTF 112 V 265 consid. 2b e DTF 109 II 433 consid. 2). In particolare, il danno subentra nel momento in cui l'esercizio del diritto alla restituzione in via ordinaria, giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA, di prestazioni indebitamente percepite non è più possibile, per motivi giuridici o di fatto (DTF 134 V 257 consid. 3.2 e relativi riferimenti). Ciò si avvera in caso di perenzione delle pretese di restituzione, secondo la procedura ordinaria, delle prestazioni indebitamente versate. L'autorità che deve emanare la decisione risarcitoria è reputata avere conoscenza del danno quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere la restituzione, in via ordinaria, delle prestazioni indebitamente versate, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 134 V 257 consid. 3.3 e relativi riferimenti, segnatamente DTF 128 V 15 consid. 2a e DTF 126 V 443 consid. 3a; v. pure sentenza del Tribunale federale 9C_217/2009 del 7 maggio 2010 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti nonché la sentenza del Tribunale federale del 26 giugno 1986 nella causa H.S., RCC 1986, pag. 542 consid. 3).

E. 6.1

La ricorrente fa valere in particolare che la menzionata pretesa di risarcimento dell'8 novembre 2010 è perentoria. Posto che il termine decennale di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS (relativo ai casi citati all'art. 70 cpv. 1 LAVS) è stato rispettato (i giorni di servizio di protezione civile per i quali sono state versate delle indennità di perdita di guadagno sono stati svolti nel 2004 e/o nel 2005), non altrettanto può dirsi del termine relativo di un anno dal momento in cui l'UFAS ha conosciuto il danno. La ricorrente asserisce che, in analogia con la motivazione delle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 5 maggio 2010 (doc. I; sentenze che concernono una vertenza analoga [segnatamente la restituzione dell'importo di fr. 429'970.20 incassato dagli enti e consorzi di protezione civile] ed in cui dovrebbero essere state sviluppate le medesime considerazioni enunciate nelle sentenze del Tribunale cantonale del 19 maggio 2010 [doc. 12.1 a 12.14]), il termine di perenzione di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS ha iniziato a decorrere da inizio febbraio 2007 (data alla quale, secondo il Tribunale cantonale delle assicurazioni, non potevano più essere fatte valere le pretese di restituzione in via ordinaria ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPGA). Qualora il Tribunale amministrativo federale non dovesse ritenere applicabili per analogia le argomentazioni sviluppate dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, la pretesa è comunque da considerarsi perentoria nel momento in cui è stata fatta valere, ossia l'8 novembre 2010, poiché l'UFAS era comunque a conoscenza del danno al più tardi il 1° febbraio 2008 (v. lo scritto dell'UFAS del 1° febbraio 2008; doc. 6.2).

E. 6.2

L'autorità inferiore ha sottolineato che, credendo possibile che si potesse giungere ad un accordo con la SMPP e con i Consorzi di protezione civile (nel senso che quest'ultimi si sarebbero assunti il rimborso dell'importo di fr. 75'087.05), ha atteso fino al 27 febbraio 2009 per procedere in via ordinaria alla restituzione dell'importo dovuto, il raggiungimento di un accordo apparendo ancora possibile a tale data, così come la richiesta restituzione in via ordinaria ai sensi dell'art. 25 LPGA. Secondo l'autorità di prime cure, solo dopo la notifica delle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010 (doc. 12.1 a 12.14), sentenze mediante le quali sono state dichiarate perente le pretese di restituzione in via ordinaria nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato, essa avrebbe avuto la conferma che i contabili della protezione civile, attestando un numero elevato di giorni di servizio illeciti, avevano dato prova di una grave negligenza, comportamento che fondava la pretesa di risarcimento. Per conseguenza, l'impugnata decisione dell'8 novembre 2010 è stata resa nel termine di un anno dalla conoscenza, intervenuta appunto con le menzionate sentenze del 19 maggio 2010, del danno al Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Peraltro, in una causa simile, il Tribunale federale ha considerato quale momento a partire dal quale vi è conoscenza del danno e da cui decorre l'anno entro il quale va emanata, se del caso, una decisione di risarcimento, la sentenza definitiva del Tribunale cantonale in merito alla richiesta di restituzione in via ordinaria delle prestazioni indebitamente versate (cfr. sentenza del Tribunale federale del 26 giugno 1986 nella causa H.S., pubblicata in RCC 1986, pag. 542 consid. 3).

E. 6.3

Va pertanto esaminata innanzitutto l'eccezione di perenzione della pretesa risarcitoria sollevata dalla ricorrente, ritenuto che in caso di intervenuta perenzione non occorrerà esaminare nel merito la vertenza.

E. 6.3.1

Questo Tribunale rileva che, nell'ambito dell'Operazione denominata Argus, l'UFAS ha eseguito, in collaborazione con l'UFPP, delle investigazioni sui giorni di protezione civile svolti nei Cantoni poiché sussistevano concreti indizi che le disposizioni in materia di giorni di servizio indennizzabili con le indennità di perdita di guadagno (IPG) non fossero state correttamente applicate da tutti i Cantoni. In particolare, l'UFPP ha elaborato delle liste riguardanti le persone che avevano svolto i servizi di protezione civile, suddividendo i relativi giorni di servizio secondo l'incorporazione e il numero di referenza e ripartendoli in ciascun anno civile (doc. 6.3 pag. 3). Il 2 febbraio 2007, l'UFPP ha chiesto alla SMPP di verificare i giorni di servizio prestati da alcuni militi nel 2004 e/o nel 2005 sulla base dei formulari "giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG" (doc. 2.1). Nell'ambito di due incontri, il 24 agosto e il 13 settembre 2007, tra rappresentanti dell'UFAS, dell'UFPP e della SMPP, dette liste (doc. 4.1 a 4.15), sono state discusse e verificate (doc. 11). Con scritti del 1° febbraio 2008 (doc. 6.2 e 6.3), l'UFAS ha segnalato alla SMPP ed alla Cassa cantonale di compensazione che "(...) siamo finalmente in grado di comunicarvi i nominativi delle persone prestanti servizio cui sono state riconosciute indebitamente tali indennità nonché l'importo delle stesse". Ha segnatamente precisato che dalle liste si poteva ricavare, per ciascun anno in causa, l'identità delle persone interessate, l'indicazione del numero dei giorni di servizio di protezione civile che erano stati indennizzati a torto e l'importo da restituire (doc. 6.3). Pertanto, al più tardi il 1° febbraio 2008 (cfr. pure consid.

6.3.2.1 del presente giudizio), l'UFAS disponeva dunque di tutti gli elementi decisivi dalla cui conoscenza risultava sia il principio che la misura del diritto alla restituzione (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2). Il termine relativo di un anno - termine di perenzione - per chiedere la restituzione in via ordinaria delle indennità versate (art. 25 LPGA), ha dunque iniziato a decorrere (al più tardi) all'inizio di febbraio del 2008 (v., al riguardo, anche le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010 consid. 2.5 [doc. 12.1 a 12.14]) ed è scaduto (al più tardi) all'inizio di febbraio del 2009 (cfr., al riguardo, anche le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 maggio 2010). La tesi dell'autorità inferiore secondo la quale il termine di perenzione dell'art. 25 cpv. 2 LPGA non potrebbe trovare applicazione alle domande di restituzione in via ordinaria di cui trattasi ritenuta la loro complessità in relazione ai casi individuali su cui sarebbe fondata la norma in questione è destituita di fondamento già per il fatto che anche nella presente fattispecie le domande di restituzione in via ordinaria sarebbero state (sono state) individuali (nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato), non senza dimenticare che il Tribunale amministrativo federale è vincolato dal diritto federale (art. 190 Cost.; DTF 136 I 49 consid. 3.1) e che comunque l'autorità inferiore non ha fatto valere alcun argomento suscettibile di fondare anche solo dei dubbi sull'esistenza di un'eventuale lacuna propria della legge su questo punto. Peraltro - e considerato che quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di più organi amministrativi, il termine annuale comincia a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; v. pure sentenza del Tribunale federale 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 consid. 3.3. e relativi riferimenti) - ci si potrebbe chiedere se nel caso di specie, al pari della situazione ritenuta dal Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino nelle sentenze del 5 maggio 2010 per quanto attiene alle procedure di restituzione in via ordinaria di prestazioni indebitamente versate a datori di lavoro di diritto pubblico (sentenze poi confermate dal Tribunale federale il 26 agosto 2011 [9C_497/2010, 9C_498/2010, 9C_499/2010, 9C_500/2010, 9C_501/2010, 9C_502/2010 e 9C_503/2010]), il termine di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non fosse già scaduto il 2 febbraio 2007 (o al più tardi il 20-23 aprile 2007). La questione può comunque essere lasciata indecisa, avuto riguardo al fatto che, per i motivi di cui si dirà di seguito, la perenzione della pretesa di risarcimento per danni nei confronti del Cantone Ticino secondo l'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS è comunque intervenuta anche se la decorrenza del termine di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA per la richiesta restituzione in via ordinaria è fatto decorrere al più tardi da inizio febbraio 2008 (con scadenza ad inizio febbraio 2009).

E. 6.3.2.1

Secondo questo Tribunale, con scritti del 1° febbraio 2008 indirizzati sia alla SMPP sia alla Cassa cantonale di compensazione (doc. 6.2 e 6.3), l'UFAS ha chiaramente evidenziato di avere essa stessa, al più tardi in tale data, perfetta conoscenza di tutti i fatti che avrebbero consentito alle Casse di compensazione implicate di esigere la restituzione in via ordinaria delle indennità indebitamente versate ai militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato (indipendenti compresi), non senza dimenticare che in tali scritti ha invitato a rinunciare ad una restituzione in via ordinaria nei casi di militi o loro datori di lavoro di diritto privato. Per quest'ultimi casi, l'UFAS, appunto con lo scritto del 1° febbraio 2008 (doc. 6.2), ha chiesto dapprima alla SMPP il rimborso dell'importo delle indennità indebitamente versate per un ammontare di fr. 96'289.10, e poi, dopo avere ricevuto lo scritto della SMPP del 20 giugno 2008 (doc. 7.4), il 26 giugno 2008 ha chiesto alla SMPP il rimborso di fr. 19'262.90

rispettivamente ai Consorzi di protezione civile implicati il rimborso di complessivi fr. 77'026.20 (doc. 8.1 a 8.7), secondo una ripartizione dell'importo per milite e per Regione di protezione civile di cui alla tabella allegata alla già citata lettera della SMPP del 20 giugno 2008 (doc. 7.4). Per quanto emerge dagli atti di causa, l'UFAS ha poi ricevuto uno scritto del 23 luglio 2008 del Consorzio protezione civile regione del A. _____ che segnalava che non era intenzione del Consorzio di provvedere al versamento richiesto con lettera del 26 giugno 2008 (doc. 8.8). Il 12 agosto 2008 (doc. 8.9), la SMPP comunicava poi all'UFAS che, conto tenuto delle particolarità del caso, il Cantone ha deciso di dare seguito alla richiesta di rimborso del 26 giugno 2008 in relazione ai servizi di protezione civile prestati in favore dell'amministrazione cantonale per il richiesto ammontare di fr. 19'262.90. La SMPP ha però attirato l'attenzione dell'UFAS sul fatto che tale versamento non era in alcun modo da considerare come "un avvallo dei presupposti e delle deduzioni da voi espresse nella vostra richiesta del 26.06.2008 e nei suoi allegati". Sempre nel medesimo scritto, la SMPP ha pure segnalato all'UFAS come le esigenze "da voi espresse nei confronti delle varie Regioni di protezione civile ticinesi riguardano altre tipologie di servizio per le quali non vi è tuttora chiarezza su una moltitudine di aspetti legali volti a definire l'appartenenza o meno alla categoria delle prestazioni definite come interventi di pubblica utilità. Oltre a ciò, diversi aspetti formali delle procedure sono da noi ritenute lacunose o di dubbia interpretazione". La SMPP ha quindi auspicato che prima di procedere ad eventuali procedure di incasso per i rimanenti importi verso le Regioni di protezione civile o verso i datori di lavoro, si attendesse l'esito delle procedure legali intraprese da tali enti così da potere stabilire definitivamente la correttezza delle richieste di restituzione.

E. 6.3.2.2

Il 27 febbraio 2009 (doc. 10.2 a 10.6), l'UFAS ha nuovamente sollecitato i Consorzi di protezione civile a versare, entro il 20 marzo 2009, l'importo loro richiesto, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, la Cassa cantonale di compensazione era stata informata che avrebbe dovuto avviare immediatamente la procedura di restituzione verso i datori di lavoro o le persone (di diritto privato) implicate. L'UFAS ha pure segnalato alla SMPP (doc. 10.1) che "ci troviamo nella necessità di non poter più procrastinare l'incasso delle IPG che abbiamo reclamato in base alla lista definitiva fattaci pervenire dal signor C. _____ il 24 giugno 2008. Un'inazione da parte nostra rischierebbe di pregiudicare la possibilità legale di procedere alle restituzioni per via ordinaria (...)". L'8 aprile 2009, la Cassa cantonale di compensazione ha poi emesso le decisioni di sua competenza, mentre le altre sono state emanate l'8 giugno 2009 dalla Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (dopo sollecito dell'UFAS del 27 maggio 2009), il 19 giugno 2009 dalla Cassa di compensazione artigianato svizzero di Berna (dopo sollecito dell'UFAS del 28 maggio 2009) e il 28 agosto 2009 dalla Cassa di compensazione dell'industria svizzera metalmeccanica di Zurigo (dopo sollecito dell'UFAS del 28 maggio 2009). Successivamente, con sentenze del 19 maggio 2010 (doc. 12.1 a 12.14), il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto i ricorsi inoltrati ed ha annullato le decisioni su opposizione concernenti tali casi - ad esclusione del caso riguardante la decisione dell'8 giugno 2009 della Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, non essendogli in tale caso stato presentato alcun ricorso mancando ancora la decisione su opposizione (cfr. doc. 13, pag. 4, nota a piè di pagina) - le pretese di restituzione nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato dovendo considerarsi perente al più tardi ad inizio febbraio 2009. Le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni sono cresciute, incontestate, in giudicato.

E. 6.3.3

Ora - indipendentemente dal fatto che l'UFAS abbia voluto dapprima giungere, tramite trattative, ad un accordo bonale con la SMPP e con le Regioni/Consorti di protezione civile, nel senso che quest'ultimi si sarebbero assunti, sulla base di una ripartizione proposta dalla SMPP il 20 giugno 2008 (doc. 7.4), il rimborso dell'importo di fr. 75'087.05, al fine di non chiederne la restituzione ai militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato, ciò che "avrebbe generato delle spiacevoli conseguenze per l'immagine della protezione civile" (v. doc. 8.1 a 8.7), e fermo restando che delle semplici trattative nell'ottica di un eventuale componimento bonale della controversia non sono atte ad interrompere la decorrenza dei termini (né dell'art. 25 cpv. 2 LPGA né dell'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS [v., più in dettaglio, consid. 6.3.5 del presente giudizio]) - il 27 febbraio 2009, momento in cui l'autorità inferiore ha invitato la Cassa cantonale di compensazione a procedere con le richieste di restituzione in via ordinaria delle prestazioni nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato qualora "non fossero pervenuti i versamenti reclamati dalle Regioni" entro il 20 marzo 2009 (v. doc. 10.2 a 10.6), il diritto di esigere siffatta restituzione, di indebite prestazioni che sarebbero state loro versate, era ad ogni buon conto ormai perento. Stante i summenzionati scritti dell'UFAS del 1° febbraio 2008, a detto Ufficio non poteva infatti sfuggire (nello scritto del 27 febbraio 2009 alla SMPP, esso stesso ha rilevato che un'inazione avrebbe potuto pregiudicare la possibilità legale delle restituzioni in via ordinaria) che le Casse di compensazione avrebbero potuto esigere la restituzione in via ordinaria delle prestazioni che sarebbero state versate a torto solo se il diritto fosse stato fatto valere, nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato, al più tardi ad inizio febbraio 2009 (art. 25 cpv. 2 LPGA). Il fatto che l'UFAS successivamente a tale momento, appunto con il più volte menzionato scritto del 27 febbraio 2009 e con gli ulteriori scritti inviati a tutte le Casse compensazione implicate nel rimborso dei vantati fr. 75'087.05, abbia non di meno chiesto alle suddette Casse di compensazione di volere procedere alla richiesta restituzione in via ordinaria, nulla cambia alla sostanza dei fatti. In altri termini, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, la richiesta dell'UFAS alle Casse di compensazione implicate nel caso qui in esame, intervenuta al più presto il 27 febbraio 2009, di volere, infine e nonostante tutto, procedere alla richiesta restituzione ai militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato delle evocate prestazioni loro indebitamente versate era destinato inevitabilmente all'insuccesso già per il fatto che riconoscibilmente il diritto di esigere le restituzioni in via ordinaria era perento al più tardi ad inizio febbraio 2009 (art. 25 cpv. 2 LPGA), ossia un anno dopo che UFAS, UFPP, SMPP, Regioni di protezione civile e Casse di compensazioni implicate avevano, e al più tardi (come poi rettammente ed inevitabilmente indicato nelle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010) avuto conoscenza di fatti alla base delle richieste restituzioni ad inizio febbraio 2008.

E. 6.3.4

In siffatte circostanze, deve considerarsi infondata la tesi dell'autorità inferiore secondo la quale solo dalla conoscenza delle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 19 maggio 2010 avrebbe iniziato a decorrere il termine perentorio di un anno di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS. In effetti, detto termine ha iniziato a decorrere al più tardi ad inizio febbraio 2009 allorquando, un anno dopo la conoscenza dei fatti determinanti, non vi era ancora stata da parte delle Casse di compensazione implicate nell'ambito della presente procedura alcuna richiesta formale all'indirizzo dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto

privato di restituzione in via ordinaria di prestazioni indebitamente riscosse. Il 27 febbraio 2009, facendo prova della necessaria diligenza, anche per l'UFAS poteva e doveva essere chiaro che delle domande di restituzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA erano destinate all'insuccesso per intervenuta perenzione, di modo che al più tardi da tale momento decorreva il termine di un anno di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS, termine che è scaduto, al più tardi, ad inizio febbraio del 2010, ossia ben prima che l'UFAS, l'8 novembre 2010, abbia emanato la decisione impugnata. Non soccorre l'autorità inferiore neppure la citata sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 giugno 1986 nella causa H.S., RCC 1986, pag. 542 consid. 3, nella quale è specificatamente indicato che la pretesa di restituzione in via ordinaria era stata esercitata dalla Cassa di compensazione, perlomeno per una parte delle prestazioni versate a torto, nel termine di un anno (attualmente art. 25 cpv. 2 LPGA) a partire dalla conoscenza dei fatti, di modo che era poi stato considerato legittimo attendere fino alla notificazione della sentenza del Tribunale cantonale sul ricorso interposto contro la decisione della Cassa di compensazione per avere conoscenza del danno e per fare decorrere il termine di perenzione di un anno per l'azione risarcitoria. A prescindere da qualsivoglia altra considerazione riguardo alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 giugno 1986, lo stato di fatto del caso qui in esame differisce in modo decisivo da quello allora esaminato, nel senso che nel caso di specie il diritto di esigere la restituzione in via ordinaria giusta l'art. 25 cpv. 2 LPGA di prestazioni versate a torto era chiaramente ed integralmente perento al più tardi ad inizio febbraio 2009, dunque prima che l'UFAS abbia inviato gli scritti del 27 febbraio 2009 (per non parlare di quelli successivi) volti a promuovere la procedura di restituzione in via ordinaria attraverso l'emanazione delle relative decisioni. Va poi ricordato che la volontà manifestata dall'UFAS nel suo scritto del 1° febbraio 2008 era quella di rinunciare a far procedere ad una richiesta formale di restituzione in via ordinaria ai militi o ai datori di lavoro di diritto privato, volontà su cui detto Ufficio è ritornato - per quanto emerge dalle carte processuali a disposizione di questo Tribunale - solo mediante lo scritto del 27 febbraio 2009.

E. 6.3.5

Inoltre, l'autorità inferiore sembra, perlomeno implicitamente, far valere che vi è stato un riconoscimento di debito da parte del Cantone Ticino di modo che per la decorrenza del termine di perenzione andrebbe tenuto conto anche di questa circostanza. Ora, a prescindere dal fatto che di principio un termine di perenzione non può essere né sospeso né interrotto (DTF 111 V 135 consid. 3b), l'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS prevede testualmente che solo con l'emanazione della decisione risarcitoria, entro l'anno dalla conoscenza del danno, è rispettato il termine perentorio di un anno (cfr. DTF 135 V 74 consid. 4.2.2 e relativi riferimenti, DTF 119 V 431 consid. 3c e DTF 119 V 89 consid. 4c per altri casi in cui il termine decorre solo con l'emanazione di una decisione [v., più in generale, sulla questione degli atti interruttivi del decorso di un termine DTF 133 V 579 consid. 4.3.1 e relativi riferimenti]). Giova tuttavia rilevare che, contrariamente a quanto preteso/suggerito dall'autorità inferiore, non è ravvisabile agli atti di causa trasmessi a questo Tribunale, alcun documento attestante un riconoscimento di debito da parte della ricorrente, e/o di suoi funzionari abilitati, dell'importo di fr. 75'087.05 relativo a prestazioni versate a militi o loro datori di lavoro di diritto privato. Basti rinviare, al riguardo, ai già menzionati scritti all'UFAS del Consorzio protezione civile regione del A._____ del 23 luglio 2008 (doc. 8.8) e della SMPP all'UFAS del 12 agosto 2008 (doc. 8.9; in cui è indicato che il versamento di fr. 19'262.90 che sarà effettuato dal Cantone non è in alcun modo da considerare come un avvallo dei presupposti e delle deduzioni riguardo alle IPG in

questione). Peraltro, e come rettamente rilevato dalla ricorrente, la firma apposta dal signor C._____, (...), sui fogli di controllo redatti dall'UFPP non costituisce alcun riconoscimento di debito, ma una presa di conoscenza del numero dei giorni di servizio rispettivamente di quelli eccedenti i 7 rispettivamente 14 giorni, svolti dai militi in questione nel 2004 e 2005. Quand'anche si volesse ritenere, per denegata ipotesi, che detto funzionario abbia voluto ammettere la non conformità alla legge dei giorni di servizio eccedenti la durata di un corso di ripetizione (di al massimo 7 giorni per i militi e 14 giorni per i quadri e gli specialisti), ciò non costituirebbe ancora, e manifestamente, un riconoscimento di debito da parte della Repubblica e Cantone Ticino nei confronti della Confederazione per il danno subito dal Fondo di compensazione dell'ordinamento IPG. Nella misura in cui l'autorità inferiore avesse voluto, infine, rimproverare alla ricorrente di avere sollevato l'eccezione della perenzione del diritto ad esigere un risarcimento danni violando il principio della buona fede - nel senso che l'eccezione in questione sarebbe stata sollevata nonostante che essa stessa, durante le trattative per un componimento bonale della vertenza, avrebbe dato ad intendere che non vi avrebbe fatto ricorso - detto rimprovero non trova sufficiente riscontro negli atti di causa. In altri termini, non è dato sapere quale indicazione della ricorrente, e/o dei suoi funzionari abilitati, avrebbe potuto in buona fede suscitare nell'autorità inferiore la convinzione che la Repubblica e Cantone Ticino avrebbe rinunciato a sollevare l'eccezione di perenzione del diritto d'esigere un risarcimento danni (ai sensi dell'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS), perenzione che nel caso concreto, per i motivi precedentemente indicati, è intervenuta al più tardi ad inizio febbraio 2010. Qualora si volesse ravvisare un indizio in tal senso nelle indicazioni di cui all'ultimo paragrafo dello scritto della SMPP del 12 agosto 2008 (doc. 8.9), va rilevato che l'insieme delle argomentazioni di cui al menzionato scritto non poteva ragionevolmente fondare il convincimento che la ricorrente avrebbe rinunciato a sollevare, se del caso, l'eccezione della perenzione. Anzi, proprio tale scritto avrebbe dovuto indurre l'autorità inferiore, se avesse dato prova della necessaria diligenza, a verificare con attenzione la scadenza dei termini di perenzione e ad agire di conseguenza, ritenuto che la possibilità, seppure ridotta al minimo dopo lo scritto del 12 agosto 2008 della SMPP all'UFAS, di trovare un accordo bonale extragiudiziale avrebbe continuato a sussistere anche dopo l'emanazione di una decisione risarcitoria. Giova altresì ancora rilevare che il semplice auspicio formulato dalla SMPP, nel già più volte citato scritto del 12 agosto 2008, di volere attendere l'esito delle procedure legali intraprese non riguardava altresì la restituzione in via ordinaria nei confronti dei militi o datori di lavoro di diritto privato oggetto della presente causa.

E. 7

Da quanto esposto, discende che il ricorso del 9 dicembre 2010 deve essere accolto e la decisione dell'UFAS dell'8 novembre 2010 annullata, la pretesa di risarcimento dell'importo di fr. 75'087.05 essendo perentoria.

E. 8.1

Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 3'500.--, versato il 17 gennaio 2011, è restituito alla ricorrente.

E. 8.2

Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatari professionali, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in

combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 5'000.-- (IVA compresa), tenuto conto del lavoro utile e necessario - in causa non necessariamente semplice e con incarto relativamente voluminoso - svolto dai patrocinatori della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UFAS. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.